



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 90/2018/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 24 luglio 2018 composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario ALI'	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Novi Ligure** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 11.07.2018;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di **Novi Ligure**, con nota del 4 luglio 2018, chiede all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine alla possibilità di acquisto di autovetture non specificamente adibite a servizi istituzionali.

In particolare, il Sindaco, dopo aver ricordato la vetustà del parco veicoli a disposizione dell'Ente ed aver ricostruito il quadro normativo, interroga la Sezione circa la vigenza dell'articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 in relazione alla specifica fattispecie proposta.

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l'ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

MERITO

Al fine di dirimere la questione interpretativa proposta, è necessario ricostruire il quadro normativo che disciplina l'acquisto di autovetture.

Com'è noto, negli ultimi anni sono state introdotte varie disposizioni in tema di contenimento della spesa per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e per acquisto di buoni taxi da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, con l'approvazione dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 sono stati introdotti dei tetti di spesa per la stipula dei sopracitati contratti, modificati per effetto di successivi interventi legislativi, prevedendo l'esclusione dell'applicazione del limite per alcune categorie di veicoli, quali quelli utilizzati dal Corpo nazionale dei

vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero, per effetto di modifiche successive (art. 5, comma 2, d.l. 95/2012), quelli per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 6, comma 14, introduceva, a decorrere dal 2011, un tetto di spesa (80% della spesa sostenuta nel 2009) *"per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi"*; il menzionato articolo 5, comma 2, d.l. n. 95/2012, a decorrere dal 2014, rendeva tale limite ancora più stringente (30% della spesa del 2011, già a sua volta ridotta rispetto a quella del 2009).

Accanto alle disposizioni legislative che hanno posto un tetto complessivo della spesa in tema di autovetture di servizio, il legislatore con l'articolo 1, comma 143, della legge 24.12.2012 n. 228, confermando la vigenza delle citate misure di contenimento della spesa (con l'inciso *"Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti"*) ha introdotto a far data dall'entrata in vigore della legge sino al 31 dicembre 2015 il divieto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della legge 196/2009, di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Tale divieto è stato escluso per le necessità correlate ad una serie di servizi: infatti, il successivo comma 144 ha previsto che *"Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero"*. Il legislatore, quindi, ha ritenuto che la necessità di contenimento della spesa pubblica attraverso un blocco totale, sebbene temporaneo, della possibilità di acquisto di autovetture, fosse recessiva rispetto all'esigenza di dotare di veicoli alcuni servizi fondamentali.

Con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015, articolo 1, comma 636) il divieto di acquisto di autovetture veniva esteso al 31.12.2016.

Come si può notare dall'esposizione normativa, i limiti introdotti dal legislatore sono di due tipi: il primo, espressione della politica dei tagli lineari, introduce un tetto e non un divieto di spesa. Il secondo, venuto meno al 31.12.2016, prevedeva un espresso divieto di acquisto autovetture.

Non è quindi condivisibile l'esegesi proposta dal Comune istante secondo cui l'articolo 6, comma 14, del d.l. n. 78/2010 sarebbe stato superato dal successivo articolo 1, comma 143, legge n. 228/2012 con il conseguente venire meno di ogni divieto e/o limite dal 31.12.2016.

Trattandosi di disposizioni che operano in modo difforme e non comparabile, il venir meno di una (l'espresso divieto) non incide sull'operatività dell'altra (tetto di spesa).

Da ciò consegue la piena facoltà dell'Ente si acquistare autovetture non adibite a servizi istituzionali nel rispetto del tetto di spesa oggi fissato dall'articolo 5, comma 2, d.l. n. 95/2012.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2018.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente
F.to dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 26/07/2018
Il Funzionario Preposto
F.to Nicola Mendozza